



10 MAG 2016



IL MAGISTRATO

Al Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.227 recante il *"Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2009, concernente l'individuazione dei criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera e), 5, lettera b) e 10, lettera b), che prevedono, tra l'altro, che siano definiti criteri per la rotazione del personale dirigenziale impiegato in settori esposti al rischio di corruzione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della citata legge n. 190 del 2012, dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle pubbliche Amministrazioni con delibera dell'11 settembre 2013, ed in particolare il paragrafo 3.1.4, che prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 siano tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la



rotazione del personale dirigenziale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione e, in particolare, che per il suddetto personale la rotazione integri i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e sia attuata alla scadenza dell'incarico;

VISTI i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 e 3 settembre 2015, concernenti, rispettivamente, l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e l'individuazione degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2015, con il quale è stato adottato, su proposta del Responsabile *pro tempore*, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Ministero dell'economia e delle finanze 2015 - 2017;

VISTO il provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2015, con il quale è stato adottato il Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente dell'Area I;

RITENUTO che, coerentemente con le misure, previste dal citato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in corso di definizione, è allo stato necessario definire in modo omogeneo la procedura da seguire per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia vacanti, con particolare riferimento alle modalità ed ai termini per la pubblicazione delle posizioni dirigenziali suddette e per la presentazione delle relative istanze;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Pubblicità degli incarichi dirigenziali

1. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Pubblicità degli incarichi dirigenziali

1. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 20, comma 10, del CCNL del 21 aprile 2006 rende conoscibili e assicura l'aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti, mediante pubblicazione da effettuarsi, ove possibile, almeno 60 giorni prima della scadenza degli stessi, sul sito internet e sulla intranet del Ministero. Nei casi in cui l'incarico non giunga a naturale scadenza, il termine di pubblicazione è ridotto ad almeno 10 giorni.

1.bis. Gli incarichi non sono conferiti prima che siano decorsi almeno 10 giorni dalla pubblicazione.

2. Al fine di acquisire da parte dei dirigenti interessati la disponibilità a ricoprire gli incarichi pubblicati ai sensi dei commi 1 e 1bis, l'Amministrazione pubblica sul sito internet e sulla intranet del Ministero apposito bando nel quale sono indicati i criteri specifici di scelta di cui all'articolo 2 del presente decreto ed, eventualmente, il possesso di particolari competenze professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico. Gli interessati potranno manifestare la propria



disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale vacante entro il termine di 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del bando, mediante presentazione di apposita istanza, corredata dal curriculum professionale in formato europeo e dalle dichiarazioni di assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 39/2013.

3. Qualora, a seguito della mancata presentazione di istanze nei termini di cui al comma 2, ovvero della valutazione di inidoneità delle candidature presentate, il posto di funzione dirigenziale non sia stato conferito, lo stesso, pur restando pubblicato, è indisponibile e non può essere oggetto di conferimento, fatta salva la possibilità di conferimento ai sensi e nel rispetto dei requisiti indicati dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a che l'Amministrazione con apposito avviso da pubblicare secondo le modalità di cui al comma 2, non riapra i termini per la presentazione delle relative istanze, che dovranno essere presentate entro il termine di 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del secondo avviso

4. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e di assicurare la funzione di direzione degli Uffici di livello dirigenziale, nelle more dell'individuazione dei titolari degli Uffici stessi, è fatta comunque salva per l'amministrazione la facoltà di avvalersi dell'istituto temporaneo della reggenza.

Art. 2

Procedura di conferimento dell'incarico

1. Per la copertura degli incarichi di funzione dirigenziale si procede con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, sulla base dei criteri generali di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2009 come modificato ed integrato dal presente decreto.

2. I posti dirigenziali pubblicati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2009 come modificato ed integrato dal presente decreto, restano in pubblicazione fino alla data di ricezione della comunicazione da parte della Corte dei conti dell'avvenuta registrazione del relativo provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto integra le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2009 che resta in vigore in quanto compatibile.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

21 APR. 2016

Pier Carlo Padoan

